

Sentenza n. 2 del 7 gennaio 2019
Commiss. Trib. Regionale, Firenze, Sez. V

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 699/2017 depositato il 12/04/2017
- avverso la pronuncia sentenza n. 1239/2016 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE

contro:

xxxx

proposto dall'appellante:

xx

VIA xxxx

difeso da:

xx

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 113 PUBBLICITA' 2014

FATTO E DIRITTO

La Società C. S.R.L. in persona del suo legale rappresentante, Sig. Qxxx, con sede in Via P. n.2458, P.(L.), P.Iva (...), titolare del xxxx di S., Via Provinciale N., P. del V. n. 7, rappresentata e difesa, dall'avv. xxx (C.F.(...)), presso lo studio della quale elegge domicilio in xx, propone appello contro I. xx con sede legale in R. - L. F., 76 (c.f. (...)), (P.(...)), rappresentata dal sig.

O.G. (c.f. (...)), Amministratore Unico, domiciliato per l'occorrenza presso la sede amministrativa della società in Viale I., 136 - La S., delegata all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni per il Comune di xx, avverso la sentenza N. 1239/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sezione 3, depositata il 22/09/2016 con la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla C. Srl avverso l'avviso di accertamento n. 113/2014, emesso dalla Società I. - Concessionaria per il Comune di xxx, relativamente alla imposta comunale sulla pubblicità, e compensato le spese di giudizio.

La società C. S.r.l ritiene la citata sentenza ingiusta e le argomentazioni, poste a fondamento della decisione della Commissione Tributaria di Firenze non siano condivisibili né corrette sostenendo che la pubblicità sia effettuata nel caso di specie in modo itinerante e attuata attraverso l'uso di un camion vela. L'assenza di indicazioni, nell'accertamento, circa il periodo di sosta, il giorno della rilevazione, il luogo impreciso della stessa, oltre a sollevare dubbi sulla validità dell'accertamento effettuato, depongono per la totale assenza di prove contrarie all'asserito movimento continuo del mezzo.

L'I., non avrebbe fornito alcuna prova sufficiente a ritenere che il mezzo camion vela si trovasse fermo in un dato luogo ed in assenza di tali elementi l'autoveicolo potrebbe essere stato visto mentre circolava e sanzionato soltanto perché configurato come vela.

La sentenza impugnata, sostiene parte appellante, fonda la propria decisione soltanto sul presupposto che si tratti di un camion vela, ma in punto di diritto non è possibile ricondurre il caso in esame alla sfera di applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, anziché a quella che le è propria dell'art. 13, considerando la pubblicità delle cosiddette "vele" come pubblicità fissa, perché sotto il profilo tributario, cambia il presupposto impositivo a seconda del tipo di pubblicità di cui si tratta, come la stessa norma dice: l'art. 12 comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993 espressamente statuisce che "Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli... "con ciò stesso distinguendo questa pubblicità, che definisce "ordinaria", rispetto alle altre previste negli articoli successivi.

Il seguente art. 13 D.Lgs. n. 507 del 1993, rubricato "Pubblicità effettuata con veicoli" prevede una tipologia specifica rispetto a quella ordinaria, sul presupposto che sia effettuata con veicoli.

Questa Commissione ritiene che le osservazioni dell'appellante non meritano apprezzamento e debbano essere respinte per confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie, l'art. 12 e non il 13 del D.Lgs. n. 507 del 1993, opinando che la circostanza che i veicoli, sui quali erano installate le insegne pubblicitarie, erano stati lasciati lungamente in sosta in varie zone, induceva ad escludere l'operatività dell'art.13 citato, riguardando tale norma la tariffa applicabile ai veicoli circolanti.

Con l'unico motivo, la società contribuente censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e 2697 del codice civile.

Deduce che i Giudici di merito sarebbero incorsi in errore, sia nell' applicare alla fattispecie l'art.12 citato, disciplinando lo stesso gli impianti pubblicitari stabilmente ancorati al suolo e non anche quelli mobili, sia pure per avere violato il principio dell'onere della prova, affermando che incombeva sulla contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'imposizione.

Entrambe le doglianze sono prive di fondamento. Quanto alla prima, perché nella decisione non è ravvisabile il denunciato vizio, ritenendo il Collegio, che la CTR non solo non abbia fatto alcuna affermazione che si ponga in contrasto con le denunciate norme, ma che, anzi, si sia attenuta al quadro normativo di riferimento, offrendone una corretta e logica lettura.

Costituisce, infatti, principio consolidato e condiviso, quello secondo cui "In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 507 del 1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica" (Cass. n. 15654/2004, n. 17852/2004).

D'altronde, è pacifico che la fattispecie prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 507 del 1993 (pubblicità effettuata con veicoli), costituisce una ipotesi eccettuata, rispetto a quella disciplinata dal precedente art. 12 (pubblicità ordinaria), che, invece, ha portata generale e, quindi, si applica in tutti i casi in cui una specifica disposizione di legge non preveda diversamente.

La questione da affrontare e risolvere è, allora quella di verificare se sia stata corretta la riconduzione della fattispecie alla generale previsione dell'art.12 citato, così come disposto dalla CTR, ovvero andasse applicata la speciale disposizione del successivo art.13, concernente la "pubblicità effettuata con i veicoli".

Ritiene il Collegio che una interpretazione del quadro normativo di riferimento, rispettosa dei canoni dell'ermeneutica e costituzionalmente orientata, induca a ritenere che la "pubblicità effettuata con i veicoli" di cui all'art.13, costituisce una modalità eccezionale, rispetto a quella "ordinaria" prevista dall'art.12, insuscettibile di interpretazione estensiva.

Ciò si evince, sia dal titolo delle due disposizioni, sia pure dal relativo tenore, avuto riguardo al fatto che l'art.12 contiene, non solo una previsione generale che individua alcune forme di "pubblicità ordinaria" disciplinate dall'art.12, ma pure una disposizione di chiusura per la quale la tariffa ivi indicata va, pure, applicata, "a qualsiasi altro mezzo (pubblicitario) non previsto dai successivi articoli".

A sua volta, l'art.13, non solo enuncia nel titolo il dato peculiare che quella ivi disciplinata è "pubblicità effettuata con veicoli", ma pure indica, in modo inequivoco che trattasi della "pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato".

In buona sostanza, dal tenore delle due disposizioni, (oltre che dai relativi titoli, si evince che la fattispecie disciplinata dall'art.13 non solo costituisce una previsione eccezionale rispetto alla generale previsione dell'art.12, ma pure che non risulta applicabile ai casi in cui i veicoli utilizzati, come nel caso i c.d. "camion-vela", siano stati realizzati e/o trasformati e concretamente utilizzati per l'esclusivo esercizio dell'attività pubblicitaria; in tal caso, deve ritenersi, avuto riguardo alle particolari peculiarità del mezzo, che si verta in tema di pubblicità ordinaria e che trovi applicazione la relativa disciplina.

Peraltro, rileva la Corte, che a diversamente ragionare si perverrebbe a conclusioni illogiche ed in contrasto con principi giuridici fondamentali.

Basti pensare alla disparità di trattamento che si realizzerebbe tra i soggetti, in dipendenza dell'accorgimento, sostanzialmente elusivo, di ricorrere, strumentalmente, all'installazione dei mezzi pubblicitari sui veicoli, anziché in posti fissi, così usufruendo, - a costi inferiori anche connessi alle differenze di imposta, in base alle classi di appartenenza, tra diversi Comuni, - del maggior vantaggio, della scelta del posizionamento dei veicoli, magari in base alle correnti di traffico ed alla presenza di pubblico, avendo, pure, la possibilità di non versare l'imposta al Comune in cui la pubblicità viene effettuata, bensì in altro Comune, individuato in base ai criteri stabiliti dall'art.13 commi 2 e 3.

Questa Commissione ritiene, conclusivamente, che dal quadro normativo di riferimento, debba desumersi che, in tema di imposta sulla pubblicità, ricada nella previsione degli artt. 5, 6 e 12 comma 1 del D.Lgs.

n. 507 del 1993, che disciplina la "pubblicità ordinaria", l'esercizio di attività pubblicitaria visiva effettuata con mezzi e strumentazione installati su veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusivo e/o prevalente esercizio di tale attività, e che la disposizione del successivo art.13 del medesimo decreto disciplini il diverso caso in cui l'attività pubblicitaria venga espletata, installando i mezzi pubblicitari, per periodi di tempo anche limitati, su veicoli di uso pubblico o privato, i quali continuano a mantenere le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso loro propria.

Avuto riguardo alle peculiarità di tali veicoli - nel caso c.d. "camion-vela", - che ne lasciano presumere l'ordinaria utilizzazione per l'espletamento di attività pubblicitaria, spetta al contribuente, che intenda sostenere l'utilizzazione esclusiva e/o prevalente del veicolo per uso pubblico o privato, fornire la prova di tali circostanze, la disciplina applicabile e stata quindi, correttamente, individuata dai Giudici di merito nell'art.12 e non nell'art.13 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Quanto all'onere probatorio in merito alla circostanza relativa alla sosta prolungata, la doglianza risulta, per un verso, inammissibile in quanto ininfluyente, dal momento che, in base alle peculiari caratteristiche del mezzo, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 12 citato e non già quella prevista dall'art.13, e sotto altro profilo infondata, avuto riguardo alla gravità, precisione e concordanza degli elementi raccolti dai verbalizzanti nelle varie occasioni ed in comuni diversi, nonché al fatto che parte contribuente, neppure in sede contenziosa, ha ritenuto di offrire elementi probatori idonei a superare e vincere la prova presuntiva offerta dalla controparte, ma anzi ne ha ampiamente dato conferma.

L'appello odierno deve essere rigettato e la decisione impugnata, integrata nella parte motivata, nei sensi indicati, va confermata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro cinquecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge.
Firenze il 13 dicembre 2018.